



# Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

*Progetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 4*

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

- a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza, del numero di assicurati e del numero di rendite versate;

<sup>4</sup> Le autorità di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2016 6149

<sup>2</sup> FF 2016 ...

<sup>3</sup> RS 831.40

